

EMANATO CON D.R. N. 781 DEL 02.09.2008

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI DIDATTICA INTEGRATIVA NONCHE' DI ATTIVITA' DI TIROCINIO GUIDATO- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO – D.M. 8 LUGLIO 2008**

### **Art. 1 - Oggetto, finalità e requisiti**

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione della normativa vigente, in particolare del D.P.R. 382/1980, della Legge 341/1990, del D.M. 242/1998, della legge 4.11.2005, n. 230 (articolo 1 comma 10), della nota MIUR 9.11.06 e della L. 248/06, del D.M.8 luglio 2008 nonché del Regolamento didattico di Ateneo in atto vigente, le procedure finalizzate al conferimento mediante contratti di diritto privato, di incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, e di Didattica Integrativa nonché di tirocinio guidato, nei corsi di studio attivati presso l'Ateneo Magna Graecia di Catanzaro, a studiosi ed esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale, anche di cittadinanza straniera.

2. I contratti di cui al presente Regolamento hanno ad oggetto:

- lo svolgimento di insegnamenti nei Corsi di Studio indicati all'articolo 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che non sia stato possibile ricoprire tramite disponibilità di professori o ricercatori interni o per i quali non sia possibile od opportuno il ricorso al conferimento tramite bando di supplenza da conferire a docenti o ricercatori di altre Università;
- lo svolgimento di attività didattiche integrative;
- lo svolgimento di attività didattiche di tirocinio guidato.

### **Art. 2 - Programmazione**

Le strutture didattiche, in sede di programmazione, determinati i corsi da attivare e la ripartizione del relativo carico didattico tra i professori e ricercatori interni, deliberano motivando l'eventuale necessità di ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità esterne cui affidare contratti di insegnamento, contratti di didattica integrativa e contratti di attività didattiche di tirocinio guidato, di cui all'art. 1.

### **Art. 3 - Soggetti destinatari**

L'Ateneo, qualora riscontri i requisiti di cui all'art. 2, può conferire:

- Incarichi di insegnamento a:

- a) Soggetti italiani e stranieri ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
- b) Soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, ivi compresi i lettori di madrelingua straniera (di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80) ed i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95;

- Incarichi di didattica integrativa ed incarichi di attività didattiche di tirocinio guidato a studiosi ed esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale, anche di cittadinanza straniera.

## **TITOLO I CONTRATTI DI INSEGNAMENTO**

### **Art. 4 - Procedure selettive**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M.8 luglio 2008 (MIUR), ai fini del conferimento degli incarichi, l'Università provvede all'emanazione di specifici bandi per dare luogo alle procedure di valutazione comparativa ai sensi del presente regolamento.
2. I bandi, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M.8.07.08 (MIUR), devono indicare i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti nonché i criteri e le eventuali priorità ai fini dell'assegnazione degli incarichi di cui trattasi.
3. I bandi, inoltre, devono indicare i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati, e delle eventuali prove previste, con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere.
4. Nel caso in cui si intendano affidare incarichi retribuiti, è necessario che i bandi contengano l'importo, di cui al successivo comma 2 lett. F) dell'art. 6 del presente Regolamento, commisurato al numero di CFU e alle ore di lezione da svolgere, nonché l'attestazione della copertura finanziaria, anche nel caso in cui si bandiscano insegnamenti su base pluriennale.
5. Sulla base della programmazione didattica per l'anno accademico di riferimento, le Facoltà, i Comitati tecnici, i Consigli di Dipartimento per i Master da loro proposti chiedono l'indizione - con apposito bando emanato con D.R. e per il tramite delle strutture Centrali dell'Ateneo (Ufficio del personale) - di selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi di cui al presente regolamento.
6. La richiesta di indizione deve espressamente indicare i requisiti minimi per la partecipazione alla valutazione comparativa, con specifico riferimento ai requisiti scientifici e professionali per l'adeguato svolgimento dell'incarico.
7. Inoltre, il bando deve prevedere: l'attività oggetto dell'incarico, le modalità di svolgimento, l'impegno orario complessivo, il numero di CFU corrispondente, l'ammontare del compenso, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

### **Art. 5 - Affidamento di incarichi a studiosi di fama internazionale e tramite convenzione**

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M.8 luglio 2008, qualora le strutture didattiche individuino la possibilità di avvalersi della collaborazione di eminenti studiosi italiani o stranieri di fama internazionale, possono proporre al Senato Accademico, indicandone i criteri e le modalità, il conferimento diretto di incarichi di insegnamento senza la necessità di attivare le procedure selettive ad

eminenti studiosi, italiano o stranieri, a fronte dei riconoscimenti scientifici e/o professionali degli stessi, ottenuti in ambito nazionale ed internazionale.

2. Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.M.8 luglio 2008, gli incarichi di insegnamento possono altresì essere conferiti, senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti a Enti pubblici o privati, con i quali siano state stipulate apposite convenzioni, fermi restando i requisiti di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo D.M.. Gli importi relativi ai contratti stipulati secondo tali modalità graveranno sui fondi della Convenzione.

#### **Art. 6 - Oggetto del contratto**

1. I contratti sono stipulati dal Rettore.
2. Il contratto dovrà prevedere:
  - a) L'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
  - b) La data di inizio e fine del contratto;
  - c) L'oggetto della prestazione, della tipologia del Corso, delle modalità di svolgimento, del numero minimo di ore, del numero di CFU;
  - d) Delle ulteriori attività connesse all'insegnamento;
  - e) Delle modalità indicate per la verifica delle attività;
  - f) Dell'importo del contratto, al lordo delle ritenute di legge;
3. Inoltre, ai sensi del comma 1 lett. C) dell'art. 3 D.M.8 luglio 2008, il contratto dovrà prevedere le modalità dell'eventuale partecipazione dei soggetti incaricati ad attività di ricerca e ad attività assistenziali, da svolgersi nell'ambito dei rapporti Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale.

#### **Art. 7 - Compenso e modalità di pagamento**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D.M.8 luglio 2008, il trattamento economico è determinato, nei limiti della compatibilità di bilancio, sulla base di parametri stabiliti con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministro per la Funzione pubblica.
2. Nelle more di quanto stabilito ai sensi del precedente comma, si fa riferimento a quanto già stabilito dal previgente regolamento emanato con D.R. n. 0077 del 12 gennaio 2007, e più precisamente:
  - a) € 100,00 (Euro cento/00), al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa, ove dovuta, per ciascuna ora di impegno qualora l'incarico sia di durata inferiore alle 50 ore;
  - b) € 75,00 (Euro settantacinque/00), al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta, per ciascuna ora di impegno qualora l'incarico sia di durata pari o superiore alle 50 ore;Il Senato Accademico valuterà modifiche al compenso sopra indicato anche su proposta delle strutture didattiche indicate all'art. 4, comma 5 del presente Regolamento;

3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Responsabile della struttura didattica che certifichi il regolare svolgimento del corso. Nessun compenso ulteriore è dovuto in caso in cui si eccedano le ore previste dal relativo bando e riportate nel contratto.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del D.M. 8 luglio 2008, in materia previdenziale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e ss. della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 8 - Diritti e doveri dei titolari di contratti di insegnamento**

1. Le strutture didattiche competenti sono tenute a comunicare ufficialmente ai vincitori delle selezioni di cui al presente regolamento l'inizio previsto per la loro attività, nonché il termine entro il quale tale attività deve ritenersi conclusa.
- ~~2.~~ Ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del D.M.8 luglio 2008, i diritti e i doveri dei soggetti incaricati si sostanziano nelle attività formative previste dall'insegnamento, nelle esercitazioni e seminari, nel ricevimento ed all'assistenza agli studenti, nella partecipazione ad esami di profitto e agli esami generali di laurea, nonché negli ulteriori e specifici impegni orari per attività di orientamento, assistenza e tutorato.
3. Il professore a contratto è tenuto a riportare sul registro delle lezioni, rilasciato dalle strutture didattiche competenti, la data, l'ora e il programma svolto in ogni lezione; al termine della prestazione, il registro - debitamente sottoscritto - dovrà essere consegnato al Responsabile della struttura didattica.

#### **Art. 9 - Durata**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.M.8 luglio 2008, gli incarichi di insegnamento di cui all'art. 1, comma 10 della legge 230/2005, possono avere durata annuale o pluriennale e possono essere rinnovati previa valutazione dell'attività svolta. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

## **TITOLO II CONTRATTI DI DIDATTICA INTEGRATIVA**

#### **Art. 10 - Procedure selettive**

1. L'attività didattica integrativa è finalizzata all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico riferite al mondo extrauniversitario ovvero ai risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica. Tale tipologia di incarico viene coordinata dal docente titolare dell'insegnamento, che provvederà a fornire al responsabile della struttura didattica, idonea attestazione circa il regolare svolgimento dell'attività didattica integrativa.

2. Possono inoltre essere conferiti contratti di didattica integrativa ad esperti appartenenti a Enti pubblici o privati, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni. In tal caso l'individuazione dell'esperto cui affidare l'incarico di docente a contratto può avvenire secondo modalità concordate tra l'Università e l'Istituzione contraente, anche in deroga a quelle previste nel presente Regolamento, ma con modalità tali che garantiscano in ogni caso un'adeguata valutazione della preparazione scientifica e professionale del candidato. In quest'ultimo caso i contratti di intendono a titolo gratuito.
3. Gli incarichi di didattica integrativa sono conferiti con le modalità previste all'art. 19 delle disposizioni comuni e finali del presente regolamento.

#### **Art. 11 - Oggetto del contratto**

I contratti sono stipulati dal Rettore e devono contenere l'indicazione dell'anno accademico di riferimento, le attività formative oggetto della prestazione, della tipologia del corso, dell'insegnamento ufficiale nell'ambito del quale è svolto il corso integrativo, delle modalità di svolgimento e il numero di ore richiesto e il numero di CFU corrispondente, nonché l'attestazione della copertura finanziaria.

#### **Art. 12 - Compenso e modalità di pagamento**

Il compenso per i contratti di didattica integrativa, fissato dal Senato Accademico, è pari a € 50,00 (Euro cinquanta/00) al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta, per ciascuna ora di impegno; è di competenza del Senato Accademico definire modifiche al compenso sopra indicato anche su proposta della struttura didattica di cui all'art. 4, comma 5 del presente Regolamento.

2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa presentazione dell'attestazione da parte del Responsabile della struttura didattica circa il regolare svolgimento del corso.

#### **Art. 13- Diritti e doveri dei titolari di corsi integrativi**

1. Le strutture didattiche competenti sono tenute a comunicare ufficialmente ai vincitori delle selezioni di cui al presente regolamento, l'inizio previsto per la loro attività nonché il termine entro il quale tale attività deve ritenersi conclusa.
2. I contenuti dei corsi svolti dai titolari di corsi integrativi costituiscono elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente. I titolari di corsi integrativi possono partecipare, relativamente al contenuto oggetto della loro attività formativa, alle commissioni d'esame della disciplina ufficiale nell'ambito della quale svolgono l'incarico.
3. Il titolare del corso integrativo ha l'obbligo di redigere il registro delle attività, nel quale dovrà indicare la data, l'ora e il programma svolto per ogni lezione. Al termine della prestazione dovrà essere consegnato al Referente della struttura didattica e controfirmato dal Docente proponente e dal Responsabile della struttura stessa.

#### **Art. 14 - Durata**

I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico e i relativi incarichi possono essere rinnovati, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M.242/98, con apposita delibera degli organi competenti. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

### **TITOLO III**

#### **CONTRATTI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE DI TIROCINIO GUIDATO**

##### **Art. 15 - Procedure selettive**

1. Le strutture didattiche competenti sono tenute a comunicare ufficialmente ai vincitori delle selezioni di cui al presente regolamento l'inizio previsto per la loro attività nonché il termine entro il quale tale attività deve ritenersi conclusa.
2. L'attività didattica di tirocinio guidato è finalizzata all'acquisizione di significative esperienze prevalentemente pratiche di tipo specialistico e specificamente ad attività professionali ovvero valutazione di studi e ricerche emerse in ambito professionale.
3. Possono essere conferiti contratti di tirocinio guidato ad esperti appartenenti a Enti pubblici o privati, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni. In tal caso l'individuazione dell'esperto cui affidare l'incarico a contratto può avvenire secondo modalità concordate tra l'Università e l'Istituzione contraente, anche in deroga a quelle previste nel presente Regolamento, ma con modalità tali che garantiscano in ogni caso un'adeguata valutazione della preparazione scientifica e professionale del candidato. In quest'ultimo caso i contratti di intendono a titolo gratuito.
4. Gli incarichi didattici di tirocinio guidato sono conferiti con le modalità previste all'art. 19 delle disposizioni comuni e finali del presente regolamento.

##### **Art. 16 - Oggetto del contratto**

I contratti sono stipulati dal Rettore e devono contenere l'indicazione dell'anno accademico di riferimento, le specifiche attività formative oggetto della prestazione, la tipologia dell'attività di tirocinio guidato, l'indicazione dell'insegnamento ufficiale nell'ambito del quale si svolge o si riferisce tale tirocinio, delle modalità di svolgimento, il numero di ore richiesto e il numero di CFU corrispondente nonché l'attestazione della copertura finanziaria.

##### **Art. 17 - Compenso e modalità di pagamento**

1. Il compenso per tale tipologia di contratto, fissato dal Senato Accademico, è pari a € 30,00 (Euro trenta/00) al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta, per ciascuna ora di impegno qualora l'incarico sia inferiore a 250 ore; a € 2000 (Euro venti/00) al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta, per ciascuna ora di impegno, qualora l'incarico sia di durata pari o superiore alle 250 ore e comunque per un massimo di ore 400;

Il Senato Accademico valuterà modifiche al compenso sopra indicato anche su proposta delle strutture didattiche indicate all'art. 4, comma 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi d'insegnamento mediante contratti di diritto privato;

2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Responsabile della struttura didattica che attesti il regolare svolgimento del tirocinio.

#### **Art. 18 - Durata**

I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico e i relativi incarichi possono essere rinnovati, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M.242/98, con apposita delibera degli organi competenti. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

### **DISPOSIZIONI COMUNI FINALI**

#### **Art. 19 - Selezione**

1. Della selezione è data pubblicità mediante affissione all'albo dell'Ateneo nonché sul sito internet <http://www.unicz.it>.

2. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere prodotte e/o spedite in duplice copia ed indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, (**a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**) ed al Preside della Facoltà, al Presidente del Comitato Tecnico, al Direttore del Dipartimento che abbia chiesto di bandire, **esclusivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere o tramite corriere**, all'indirizzo specificato sul medesimo bando di selezione.

**Sulla busta il candidato dovrà necessariamente indicare, accanto al proprio nome e cognome, il corso di laurea o di formazione post-laurea per il quale intende partecipare alla selezione e l'attività didattica (Insegnamento o Didattica Integrativa) o di tutorato oggetto della selezione stessa.**

3. Le domande devono pervenire entro il termine previsto dall'avviso di selezione. Devono inoltre contenere l'espressa indicazione del possesso dei requisiti indicati come necessari per l'ammissione alla selezione e devono contenere, in allegato, un dettagliato curriculum dell'attività scientifica e professionale svolta, copia di eventuali pubblicazioni che si ritengono rilevanti ai fini della selezione, con riferimento al settore scientifico-disciplinare relativo a detta attività, per quanto concerne il conferimento dell'incarico di insegnamento ed attinenti a detta attività, con riferimento, invece, al conferimento dell'attività didattica integrativa ed al tirocinio guidato.

4. Le domande, debitamente documentate, sono valutate dagli Organi competenti o da Commissioni appositamente nominate che forniscono adeguato e motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale del candidato, nonché i criteri di assegnazione dei punteggi, stilando contestualmente il verbale di valutazione e le relative graduatorie di merito, formulate sulla base di quanto indicato nel

bando relativamente alla valutazione dei punteggi e pubblicate nei modi di cui al comma 1 del presente articolo.

### **Art. 20 - Regime di incompatibilità e di cumuli**

1. I contratti di cui ai Titoli I e II del presente Regolamento non possono essere conferiti al personale tecnico-amministrativo appartenente a Università italiane.
2. Il numero massimo di contratti attribuibili al medesimo titolare, per qualunque tipologia di corso per il quale si procede a bando (Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Laurea Magistrale), non può essere superiore a due, siano essi entrambi contratti di insegnamento, di didattica integrativa, o di insegnamento e didattica integrativa. Deroghe al limite di due contratti possono essere previsti per gli insegnamenti delle discipline di cui all'Allegato 1 e precisamente: Informatica (SSD: INF/01 e da ING-INF/01 a ING-INF/07) Lingua inglese (SSD: L-LIN/12), Economia (SSD: da SECS-P/01 a SECS-P/03; da SECS P/05 a SEC-P/10), Fisiologia (SSD BIO/09), Settori Professionalizzanti per le Professioni sanitarie (SSD: da MED/45 a MED/50) per un impegno comunque contenuto entro e non oltre quindici crediti complessivi (15 CFU).
3. Il numero massimo di incarichi attribuibili al medesimo titolare nell'ambito della formazione post laurea (Scuole di specializzazione, Master, Corsi di perfezionamento) per il quale si procede a bando non può essere superiore a due. Lo stesso soggetto incaricato di due corsi, nell'ambito della formazione post laurea, non può avere incarichi in nessun altro corso dell'Ateneo; un solo incarico può invece essere attribuito a coloro che ricoprono già due incarichi presso i Corsi di laurea, Corsi di laurea Specialistica e Corsi di laurea Magistrali per un massimo complessivo di tre incarichi (2+1).
4. Ai titolari di contratto di cui al presente Regolamento non si applicano le incompatibilità previste dall'art.13 del D.P.R. 382/1980.
5. Ai titolari di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 449/1997, ai titolari di borse di studio post dottorato e ai dottorandi possono essere affidati solo contratti di didattica integrativa di cui al titolo II del presente Regolamento e comunque previa autorizzazione del responsabile dell'attività formativa o di ricerca.
6. Qualora lo studioso od esperto sia dipendente di Amministrazioni Pubbliche di cui al D. Lgs. 165/2001, il contratto può essere stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in applicazione a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
7. Compatibilmente con le attività di docenza assegnate, i professori a contratto possono partecipare a consulenze e ricerche commissionate ai sensi dell'articolo 66 del D.P.R. 382/80.

### **Art. 21 - Decadenza e risoluzione del rapporto**

1. Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che, entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione, non provvedano - salvo giustificati motivi - alla sottoscrizione del contratto.

2. Il contratto si risolve automaticamente se l'interessato non dà inizio alle attività di cui al presente Regolamento nel termine stabilito dalla struttura didattica di appartenenza. Di tale inadempienza la struttura didattica competente è tenuta a dare comunicazione agli uffici centrali.
3. Il contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui ciò sia previsto dalla legge, o vi siano motivi di oggettiva impossibilità sopravvenuta, ed è dovuto il corrispettivo pari alla parte di contratto effettivamente eseguita ed attestata dal Responsabile della struttura didattica.
4. È comunque fatta salva la risoluzione del contratto per gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l'utilità dell'intera prestazione.

#### **Art. 22 – Trattamento previdenziale**

Ai rapporti costituiti dai contratti di cui al presente regolamento, in materia previdenziale, l'Ateneo provvederà ad applicare quanto stabilito dalla vigente normativa.

#### **Art. 23 - Norme abrogative e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono tutte le disposizioni in materia di affidamento di incarichi di didattica a contratto e didattica di supporto contenute in previgenti atti regolamentari o deliberativi a far data dal decreto con il quale il medesimo regolamento viene ad essere adottato e comunque a partire dall'a.a. 2008-2009.
2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.M.8 luglio 2008, sono fatti salvi gli incarichi già conferiti ai sensi del regolamento adottato con D.M. 242/1998 e quelli per i quali sia già stato emanato un avviso di selezione ai sensi della medesima normativa.

## ALLEGATO 1

### **Insegnamenti per i quali sono previste deroghe al limite di due contratti:**

L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE

INF/01 INFORMATICA

ING-INF/01 ELETTRONICA

ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI

ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI

ING-INF/04 AUTOMATICA

ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA

ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE

SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA

SECS P/02 POLITICA ECONOMICA

SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE

SECS-P/05 ECONOMETRIA

SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA

SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE

SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

SECS-P/09 FINANZA AZIENDALE

SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE

MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO

MED/47 SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE

MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E

RIABILITATIVE

MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE

MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE